



Tiro a Segno Nazionale Sezione di **MONTEGIORGIO**

Via Giotto, 2

Attività Sportive ed Istituzionali

dal 1891

Vademecum



Il presente vademecum non ha intenzione di essere una guida completa, ma piuttosto uno strumento pratico di supporto per orientare e fornire informazioni essenziali che aiutino a comprendere un processo, un diritto o una normativa, riguardo a procedure, senza voler sostituire una specifica consulenza legale professionale.

10 Ottobre 2025: a Raffaele



Sommario

1. Premesse	3
2. A chi si richiede il porto d'armi quando domicilio e residenza sono diversi?	4
a. Domicilio e residenza: due concetti non sempre chiari	4
b. Domicilio e residenza diversi: a chi richiedo il porto d'armi?	5
c. Dove detengo le armi?	5
d. Cosa accade per le armi detenute in due luoghi diversi?	5
3. Detenere armi in casa senza porto d'armi	6
a. Cos'è la Detenzione di Armi Senza Porto d'Armi?	6
b. Tipologie di Armi e la Detenzione Senza Porto d'Armi	6
c. Obblighi Legali e Responsabilità del Detentore	7
d. Consigli Pratici per una Detenzione Sicura	8
4. Quante armi e munizioni di possono detenere ?	8
5. Munizioni	8
6. Cessione di armi tra privati	9
7. Autorizzazione all'acquisto di armi e munizioni (di cui all'art 35 T.U.L.P.S.)	9
8. Licenza di porto di arma per difesa personale (di cui all'art 42 T.U.L.P.S.)	10
9. Licenza di porto di fucile per uso di caccia	11
10. Rilascio di licenza di porto di fucile per l'esercizio del tiro a volo - Legge 18.06.1969 nr.323	12
11. Licenza per collezione di armi	13
12. Minorenni	14
13. Carta europea d'arma da fuoco	14
14. Spray per la difesa personale	15
15. Armi ad aria compressa - art. 11 L. N. 526/99 E D.M. N. 362/01	15
16. Trasporto di armi	15
17. Divieto detenzione armi, munizioni e materiale esplodente	16
18. Modalità di rinuncia allo status di obiettore	16
19. Modello rinuncia Status Obiettore	16
20. Le cinque regole di sicurezza fondamentali per il tiro	20



1. Premesse

- Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro disponibilità, all'autorità di P.S. <Ufficio locale di P.S. o in mancanza, Comando Carabinieri>.
L'obbligo della denuncia vige anche nel caso di locazione e comodato <solo armi sportive o da caccia>, a seguito di cessione gratuita, e per gli eredi da successione per *mortis causa*.
Poichè la denuncia deve essere immediata, il ritardo può equivalere alla sua mancanza. <Vedi **art. 38 T.U.L.P.S. - art. 22 Legge n. 110/75** - sent. Cass. sez I 29.04 1992 e 13.10.1981>.
La detenzione, il porto e l'acquisto di armi da guerra, parti di esse nonchè il relativo munizionamento è sempre vietato.
- Non vi è alcuna normativa che impone di **detenere** le proprie armi nel luogo di residenza, per cui è lecito detenerle anche in posti diversi purchè adeguatamente custodite e regolarmente denunciate presso l'Ufficio di P.S. competente per territorio.
- L'obbligo di denuncia viene meno soltanto se le armi sono **completamente** inefficienti, ossia quando hanno perduto completamente le proprie caratteristiche funzionali, mentre devono comunque essere regolarmente denunciate se presentano soltanto dei semplici "difetti di funzionamento" che ne compromettono solo in parte l'efficienza e siano riparabili.
- Il **porto** delle **armi comuni da sparo** e delle **armi proprie** al di fuori della propria abitazione <delle quali quindi sia stata denunciata la detenzione> è consentito al privato solo se munito della relativa licenza rilasciata, a seconda della tipologia, dal Prefetto o dal Questore della provincia di residenza.
- Esiste il **divieto del porto fuori dalla propria abitazione** o delle relative pertinenze **delle armi improprie e, senza giustificato motivo** <es. coltelli da macellaio, arnesi da carpentiere, da falegname, etc.>.
Invece è sempre vietato il porto di strumenti la cui naturale destinazione è l'offesa quali noccoliere, sfollagente, mazze ferrate etc. <Vedi **art. 585 C.P. - art. 4 legge n. 110/75**>
- In assenza della licenza di porto, il **trasporto** di armi e di materiale esplodente è consentito solo **previa autorizzazione** da parte dell'Autorità di P.S.. Durante le operazioni di trasferimento da un luogo all'altro l'arma scarica non dovrà essere suscettibile di pronta utilizzazione e dovrà essere riposta all'interno di una apposita custodia <vedi **art. 34 T.U.L.P.S. - art. 50 Reg. T.U.L.P.S. - art. 97 Reg. T.U.L.P.S.**>.
- Previa denuncia all'Autorità di P.S., è ammessa la detenzione al più di **tre armi comuni da sparo, sei se di tipo sportivo**, non c'è invece un limite nel numero di fucili da caccia detenibili. Chi supera tali limiti viene considerato **collezionista** ed ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione alla collezione al Questore per ciascuna arma, anche se ognuna già distintamente denunciata, è invece sempre vietato il collezionismo del munizionamento.
- E' vietato alterare le armi comuni da sparo, per aumentarne l'efficacia e l'offensività, così come il porto delle c.d. armi clandestine, ovvero quelle non catalogate nel relativo Catalogo Nazionale e quelle sprovviste dei numeri contrassegni e di sigle di immatricolazione <es. una pistola con la matricola abrasa>  **TOP**.
- E' vietata la vendita o l'acquisto delle armi comuni da sparo per corrispondenza.



- **"La custodia delle armi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica"** recita l'**art. 20 della legge 110/1975**. Per esempio, quando l'arma o del materiale esplodente sono detenuti in una privata abitazione è doveroso predisporre le necessarie cautele per impedirne l'accesso a chi non è autorizzato.
- In caso di **smarrimento o furto** di armi, parti di esse o di esplosivi, così come nel caso di **rinvenimento**, occorre farne immediata denuncia al più vicino ufficio di pubblica sicurezza oppure, dove questo manchi, al più vicino comando dell'Arma.

2. A chi si richiede il porto d'armi quando domicilio e residenza sono diversi?

Nelle cose di tutti i giorni, può accadere che, per le ragioni più disparate, si abbia la necessità di diversificare la residenza dal domicilio.

Una scelta del genere potrebbe di fatto comportare dubbi circa l'ente a cui richiedere il porto d'armi.

La Questura a cui rivolgersi sarà quella del domicilio o quella della residenza? Vediamolo insieme.

a. Domicilio e residenza: due concetti non sempre chiari

<u>Materia:</u>	Diritto delle armi e di pubblica sicurezza
<u>Ambito:</u>	richiesta del porto d'armi presso la Questura della residenza e del domicilio
<u>Normativa di riferimento:</u>	art. 61 regolamento di attuazione del TULPS

Nella prassi, accade spesso che due termini utilizzati spesso in concomitanza, non siano poi effettivamente chiari. Sta a noi, quindi, dare delle definizioni in modo tale che l'argomento da noi analizzato oggi possa essere esente da dubbi di natura interpretativa.

Da un punto di vista prettamente giuridico, infatti, vi sono delle differenze sostanziali.

Col termine **domicilio**, che è disciplinato dall'art. 43, comma 1, del codice civile, viene inteso quel luogo ove la persona ha eletto la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi.

Chiaramente con il termine interesse non si indica solamente un interesse di natura strettamente economica o patrimoniale. La legge intende, in questo senso, col termine interesse, anche tutto quel che riguarda gli interessi di natura strettamente sociale, ed anche addirittura di interesse politico.

Tali interessi, lo riportiamo per ragioni di chiarezza espositiva, possono essere anche interessi di natura provvisoria e momentanea. In questo caso il domicilio può essere definito come domicilio speciale.

Col termine **residenza** invece, istituto disciplinato dall'art. 43, 2 comma, si definisce il luogo in cui la persona ha dimora abituale. Non si intende quindi quel luogo ove la persona vive e dimora, magari, semplicemente per alcuni periodi dell'anno, ma il luogo in cui la stessa persona stabilmente vive.

Per chiarezza espositiva diciamo anche che non per forza la residenza anagrafica ha a che fare con l'abitazione dichiarata come prima casa.

Per quel che riguarda la residenza, la normativa italiana è chiara: si può avere una sola residenza anagrafica, nel territorio di un solo Comune, ai fini della iscrizione alle liste elettorali o, ad esempio, agli eventuali benefici di natura fiscale di cui gode un certo Comune.

Chiaramente, residenza e domicilio possono quindi essere due luoghi distinti, e non coincidere per forza.



b. Domicilio e residenza diversi: a chi richiedo il porto d'armi?

Ammettiamo di trovarci nella situazione in cui il nostro domicilio sia diverso dal luogo di residenza. A chi richiediamo il porto d'armi?

Partiamo primariamente da quanto espresso dall'art.61 del Regolamento di attuazione del TULPS, il quale stabilisce, in modo esplicito, come

"La licenza per il porto d'armi è rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal prefetto o dal questore della provincia in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio"

La risposta quindi sembra abbastanza chiara. Il legislatore ha infatti previsto come vi sia la possibilità di presentare la pratica di primo rilascio, o altrimenti rinnovo, anche alla Questura della provincia dove si ha semplicemente il domicilio, e non per forza la residenza.

c. Dove detengo le armi?

Il discorso può farsi leggermente più complicato per quel che riguarda la disciplina della detenzione delle armi.

È possibile detenere armi in un luogo diverso da quello di residenza o altrimenti da quello del domicilio?

Anche in questo senso, possiamo affermare come, in concreto, non vi sia una norma che imponga di detenere le armi nel luogo di residenza oppure nel luogo di domicilio.

Quel che occorre sapere, di fatto, è come prima di tutto la disciplina relativa alla corretta e diligente custodia delle armi sia effettivamente applicabile anche nei confronti di quelle armi che vengano eventualmente detenute in un luogo diverso dalla residenza o dal domicilio.

Non imponendo il legislatore una norma precisa, quel che resta è di andare a valutare insieme due riferimenti normativi importanti.

L'art. 38 del TULPS, il quale dice espressamente:

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza".

Questo significa che le armi dovranno essere denunciate nel luogo in cui effettivamente queste si trovano. Quindi se ci trasferiamo in altra abitazione, anche se questa non sia né il nostro domicilio e né la nostra residenza (ricordiamo le definizioni summenzionate) allora in questo senso le armi dovranno essere nuovamente denunciate nel nuovo luogo di detenzione.

d. Cosa accade per le armi detenute in due luoghi diversi?

Ammettiamo che si abbiano due fucili, uno nel luogo di residenza e l'altro nel luogo di domicilio.

Una volta applicate le dovute accortezze al fine di scongiurare l'accesso alle suddette da parte di non autorizzati, ci si chiede a chi debbano essere denunciate le suddette armi.

In questo caso verrà in nostro aiuto l'art. 58 del Regolamento di attuazione del Tulps, il quale ci dice come:

Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate".

Sembrerebbe quindi che il legislatore lasci ampia scelta al cittadino, purché questi, ammettendo di voler presentare denuncia di detenzione armi ad esempio al commissariato della provincia dove risiede, riporti anche, in modo espresso, tutte le altre armi da egli possedute e denunciate presso l'altro commissariato, quello ove ha il domicilio.

L'interesse primario del legislatore è che gli organi amministrativi siano sempre costantemente a conoscenza delle armi presenti sul territorio, e dell'identità dei possessori di queste.



3. Detenere armi in casa senza porto d'armi

La legge italiana consente di detenere armi in casa senza la necessità di un porto d'armi, ma questa possibilità è regolamentata da normative precise che stabiliscono chi può detenere un'arma, quali armi è possibile possedere, le modalità di gestione e i limiti imposti dalla legge.

Comprendere questi aspetti è fondamentale per garantire la sicurezza del detentore, delle persone a lui vicine e della comunità.

a. Cos'è la Detenzione di Armi Senza Porto d'Armi?

In Italia, la detenzione di armi in casa senza il porto d'armi è consentita, ma comporta il rispetto di alcune normative. La differenza principale tra detenzione e porto d'armi risiede nel fatto che, mentre il **porto d'armi** consente di trasportare un'arma fuori dalla propria abitazione per attività lecite (come sport, caccia o difesa personale), la **detenzione** riguarda esclusivamente la conservazione dell'arma all'interno della propria casa.

Sebbene non sia necessario possedere un porto d'armi per detenere un'arma in casa, ci sono obblighi legali e responsabilità che il detentore deve rispettare per evitare conseguenze legali e garantire la sicurezza dell'arma.

b. Tipologie di Armi e la Detenzione Senza Porto d'Armi

In Italia, la legge distingue diverse tipologie di armi, ciascuna con regole specifiche per la detenzione. Ecco le principali categorie:

Armi Comuni:

- **Detenzione:** La detenzione di armi comuni, come pistole e fucili, è consentita senza la necessità di un porto d'armi, ma l'arma deve essere regolarmente denunciata alle autorità competenti (solitamente Questura, Commissariato o Carabinieri di zona). La denuncia deve avvenire entro 72 ore dall'acquisizione dell'arma.
- **Limitazioni:** La legge prevede che il detentore di armi comuni possa **possederne un massimo di tre senza la necessità di un porto d'armi**. Questo limite è importante da rispettare, poiché superarlo richiederebbe un porto d'armi per ogni arma in eccesso.
- **Trasporto:** Il trasporto di armi comuni, anche smontate o custodite in contenitori specifici, richiede sempre il possesso di un porto d'armi. In altre parole, **non è possibile** portare fuori dalla propria abitazione un'arma comune senza il porto d'armi.

Armi da Caccia:

- **Detenzione:** Le armi da caccia, come fucili da caccia, possono essere detenute in casa senza porto d'armi, sempre che siano regolarmente denunciate alle autorità competenti.
- **Limitazioni:** Non ci sono limiti specifici al numero di armi da caccia che possono essere detenute senza porto d'armi, a patto che ogni arma venga denunciata.
- **Trasporto:** Per il trasporto delle armi da caccia, il detentore **deve possedere** una licenza di caccia. La licenza consente il trasporto delle armi per motivi venatori, come ad esempio per recarsi in una zona di caccia.



Armi Antiche e da Collezione:

- **Detenzione:** Le armi antiche e da collezione, che sono considerate beni storici o culturali, possono essere detenute senza un porto d'armi ma devono essere inerti priva delle parti meccaniche. Tuttavia, **è necessario** ottenere un permesso speciale dalla Questura per detenzione e conservazione di queste armi.
- **Trasporto:** Il trasporto di armi antiche o da collezione è consentito solo per scopi specifici, come mostre o eventi, e **richiede** un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

c. Obblighi Legali e Responsabilità del Detentore

Detenere un'arma in casa senza un porto d'armi implica una serie di obblighi legali che ogni detentore deve rispettare. Ecco i principali:

Denuncia dell'Arma:

La denuncia del possesso dell'arma è un obbligo fondamentale.

Come già menzionato, ogni arma deve essere denunciata alle autorità entro 72 ore dall'acquisizione. La denuncia avviene presso la Questura o il Commissariato di zona e serve a registrare l'arma e verificare che la detenzione sia legittima. In caso di mancata denuncia, il detentore può essere sanzionato penalmente. Visita Medica e Certificato Medico-Legale:

Il detentore di un'arma in casa **senza porto d'armi è tenuto a sottoporsi a una visita medica annuale** presso il proprio medico di base. L'obiettivo di questa visita è verificare che il detentore sia in grado di gestire l'arma in modo sicuro, senza presentare problematiche psico-fisiche che potrebbero compromettere la sua idoneità. Al termine della visita, il medico rilascia un certificato medico-legale che attesta l'idoneità psico-fisica del detentore. Questo certificato deve essere conservato e aggiornato annualmente e deve essere esibito in caso di controllo da parte delle autorità competenti.

Conservazione Sicura dell'Arma:

Il detentore è responsabile della custodia sicura dell'arma.

L'arma deve essere conservata in un luogo non facilmente accessibile a terzi, soprattutto ai minori. È fortemente consigliato utilizzare armadi blindati, casseforti o contenitori appositi per evitare furti o incidenti.

Responsabilità Legale:

Il detentore di un'arma è pienamente responsabile per qualsiasi danno o incidente che possa derivare dall'uso improprio dell'arma stessa.

Se un'arma viene utilizzata per commettere un reato o causa danni a persone o cose, il detentore può essere ritenuto penalmente responsabile, anche se l'arma era detenuta regolarmente.

Sanzioni e Conseguenze Legali

Le violazioni delle normative sulla detenzione di armi sono punibili severamente. Le principali infrazioni includono:

- **Detenzione di armi non denunciate:** La mancata denuncia dell'arma alle autorità entro 72 ore comporta sanzioni penali che possono andare dalla multa all'arresto.



- Conservazione inadeguata: Se l'arma non viene custodita in modo sicuro, ad esempio se lasciata incustodita o non protetta da un contenitore adeguato, il detentore rischia una sanzione amministrativa o penale, e l'arma potrebbe essere sequestrata.
- Mancanza del certificato medico: La non presentazione del certificato medico annuale può comportare la revoca del diritto di detenzione dell'arma e l'avvio di procedimenti legali.

d. Consigli Pratici per una Detenzione Sicura

- Aggiornamenti periodici: Assicurati di mantenere aggiornati tutti i documenti necessari, come la denuncia dell'arma e il certificato medico-legale, per evitare problematiche legali.
- Verifica delle normative locali: Le normative possono variare a livello regionale o locale, quindi è sempre consigliabile verificare presso la Questura o il Commissariato di zona per assicurarsi di essere conformi alle leggi in vigore.
- Gestione prudente: Maneggiare le armi con la massima prudenza è essenziale per evitare incidenti. Assicurati che l'arma sia sempre scarica e custodita in modo sicuro e fuori dalla portata di persone non autorizzate, come bambini od ospiti.
- Detenere un'arma in casa senza porto d'armi è una possibilità legale in Italia, ma è soggetta a una serie di obblighi e responsabilità che ogni detentore deve seguire.
- Rispetto delle normative, denuncia tempestiva, custodia sicura e manutenzione dei documenti sono essenziali per evitare sanzioni e garantire la sicurezza.
- Se hai dubbi o necessiti di chiarimenti, non esitare a consultare le autorità competenti per ricevere le informazioni più aggiornate e dettagliate.
- La prudenza e il rispetto delle leggi sono fondamentali per una corretta e sicura detenzione di armi in casa.

4. Quante armi e munizioni di possono detenere ?

Per quanto riguarda il **numero delle armi**, si possono detenere con la sola denuncia di detenzione **tre armi comuni, dodici sportive (erano sei prima del 14 settembre 2018), otto antiche e un numero illimitato di armi per la caccia e armi bianche**. Quando si supera il limite delle comuni, ma anche delle sportive, si deve richiedere alla questura competente per territorio il rilascio della **licenza di collezione di armi comuni**. Delle armi iscritte nella licenza di collezione non possono essere detenute le munizioni.

5. Munizioni

La denuncia delle munizioni è sempre obbligatoria:

Relativamente al **numero delle cartucce, se ne possono detenere fino a 1.000 a munizione spezzata per caccia e tiro senza denuncia, purché si detengano armi**.

Da 1.000 a 1.500, con denuncia. Le cartucce a palla di armi per caccia si possono detenere fino a 1.500, con denuncia.

Se si detengono munizioni per arma lunga per caccia, quindi, sia spezzate sia a palla, il limite massimo è 1.500.

Le Munizioni per pistola o rivoltella si possono detenere fino a 200, denunciandole.

Quando si superano le quantità massime consentite (1.500 o 200), le munizioni in eccesso possono essere detenute soltanto con **licenza rilasciata dalla prefettura**.



Per quanto riguarda la **detenzione di polvere**, la circolare 559/C.16105.XV.MASS(39) del 16 aprile 1999 rileva che l'attività della ricarica *"pur non essendo espressamente disciplinata, non incontra specifici divieti normativi ed essa, pertanto, non appare illecita"*. Lasciando da parte la formula finale *"non appare illecita"*, possiamo tranquillamente affermare che è lecito ricaricare munizioni *"domestiche"*, fermo restando gli obblighi derivanti dall'articolo 55 del Tulp, che prevede il possesso di un titolo che abiliti all'acquisto delle polveri, e all'articolo 38 sempre del Tulp, per quanto riguarda l'obbligo della denuncia di detenzione di materiali esplodenti.

Dunque, si possono acquistare fino a 5 (cinque) chilogrammi, anche di più tipi, di polveri per ricarica, oltre a un numero illimitato di bossoli e inneschi, per i quali non occorre neppure un titolo per l'acquisto.

6. Cessione di armi tra privati

Un privato può cedere armi ad un altro privato, solo se quest'ultimo è in possesso di una licenza di porto d'armi in corso di validità o di nulla osta all'acquisto. In tale caso deve essere redatta una dichiarazione scritta congiuntamente. Il cedente deve denunciare entro 72 ore l'avvenuta vendita o cessione allegando la predetta dichiarazione ed una fotocopia del titolo di polizia che legittima il ricevente.

7. Autorizzazione all'acquisto di armi e munizioni (di cui all'art 35 T.U.L.P.S.)

Per poter acquistare armi da sparo e munizioni e trasportarle fino al domicilio dove si vuole detenerle, è necessario ottenere preventivamente il nulla osta del Questore.

Allo stesso modo chi eredita un'arma deve chiedere tale autorizzazione.

I titolari di porto di pistola e porto di fucile non necessitano del nulla osta.

Il modulo di presentazione della richiesta, disponibile anche presso le Stazioni dei Carabinieri, le Questure, i Commissariati di Pubblica Sicurezza, può essere consegnato nei seguenti modi:

- direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;
- per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
- per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna (*posta certificata*).

Alla richiesta si deve allegare:

- la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, che viene rilasciato previa presentazione di certificazione anamnestica del medico di famiglia;
- la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia ovvero il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale (questa documentazione non deve essere stata ottenuta da più di 10 anni);
- una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
 - di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
 - le generalità delle persone conviventi;
 - di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007;

In luogo delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.



- due marche da bollo (una da applicare sull'istanza, l'altra sul provvedimento) dell'importo di € 16,00. (Verificare l'esatto importo in relazione a possibili variazioni con l'aggiornamento delle tabelle annesse al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

La certificazione medica deve essere obbligatoriamente ripresentata ogni 5 anni (norma introdotta dal D.Lgs 104/2018).

8. Licenza di porto di arma per difesa personale (di cui all'art 42 T.U.L.P.S.)

Per ottenere il porto d'arma per difesa personale è necessario essere maggiorenni ed avere una ragione valida e motivata che giustifichi il bisogno di andare armati.

L'autorizzazione, rilasciata dal Prefetto, permette il porto dell'arma fuori dalla propria abitazione e ha validità annuale.

Il modulo di presentazione della richiesta, indirizzata al Prefetto della provincia di residenza, disponibile anche presso le Stazioni dei Carabinieri, le Questure, i Commissariati di Pubblica Sicurezza, può essere consegnato nei sopracitati uffici in diversi modi:

- direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;
- per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
- per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna (posta certificata).

a. Rilascio

Alla richiesta si deve allegare:

- certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 3, comma 1, D.M. Sanità 28 aprile 199;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., concernente il conseguimento della capacità tecnica prevista all'art. 8, comma 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- attestazione di pagamento delle tasse di concessione governative e/o stampati:
 - ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di Euro 115,00. Sono esclusi dal pagamento le persone che possono avvalersi dell'esenzione (D.M.24.03.1994, n. 371);
 - la ricevuta di versamento di Euro 1,27 per il costo del libretto valido 5 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza quinquennale, richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,14 per le G.P.G. e di Euro 1,50 per la versione bilingue);
- due foto recenti formato tessera, a capo scoperto su sfondo chiaro (per il rinnovo, vanno ripresentate solo alla scadenza di validità del libretto);
- due marche da bollo (una da applicare sull'istanza, l'altra sul provvedimento) dell'importo di € 16,00. Quest'ultimo potrà subire variazioni con l'aggiornamento delle tabelle annesse al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- documentazione comprovante il bisogno di andare armato.
- una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
 - di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;



- le generalità delle persone conviventi;
- di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (*Organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri*), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.

b. Rinnovo

Per il rinnovo annuale (*nei 5 anni di validità del libretto*), deve essere seguita la stessa procedura indicata per il 1° rilascio, con la sola differenza che non è più necessario dimostrare il possesso dell'idoneità al maneggio delle armi e presentare la dichiarazione di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza".

La domanda di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza del titolo.

In occasione del rinnovo annuale che coincide con la scadenza del libretto, dovranno essere allegate anche le due foto tessera e la ricevuta del versamento per il pagamento del libretto.

9. Licenza di porto di fucile per uso di caccia
--

E' una licenza che autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria.

a. Rilascio

Il modulo di richiesta, disponibile anche presso le Stazioni dei Carabinieri, le Questure, i Commissariati di Pubblica Sicurezza, può essere consegnato nei seguenti modi:

- direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;
- per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
- per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna (posta certificata).

Alla richiesta si deve allegare:

- certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 3, comma 1, D.M. Sanità 28 aprile 1998;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., concernente il conseguimento della capacità tecnica prevista all'art. 8, comma 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (non in caso di rinnovo);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., concernente il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio, ai sensi dell'art. 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- attestazione di pagamento delle tasse di concessione e/o stampati: tassa di concessione governativa di Euro 168,00 più un'addizionale di Euro 5,16 (come previsto dall'art.24 della legge nr. 157 dell'11 febbraio 1992), tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni, costo del libretto, Euro 1,27 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e poi alla scadenza dei sei anni, richiedendo all'Ufficio presso il quale si intende inoltrare la richiesta (Carabinieri- Polizia) gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,50 per la versione bilingue);
- due foto recenti formato tessera, a capo scoperto su sfondo chiaro (per il rinnovo, vanno ripresentate solo alla scadenza di validità del libretto);



- due marche da bollo (una da applicare sull'istanza, l'altra sul provvedimento) dell'importo di € 16,00. Quest'ultimo potrà subire variazioni con l'aggiornamento delle tabelle annesse al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
- una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
 - di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
 - le generalità delle persone conviventi;
 - di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.

b. Rinnovo

La licenza si rinnova alla scadenza del 6° anno. Nel periodo di validità viene rinnovata automaticamente con il pagamento annuale della tassa di concessione governativa.

Per la domanda di rinnovo, che deve essere presentata prima della scadenza del titolo, va prodotta la stessa documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria, la certificazione relativa all'idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza", oppure l'istanza di revoca dello status di obiettore, trasmessa all'Ufficio Nazionale per il servizio civile.

10. Rilascio di licenza di porto di fucile per l'esercizio del tiro a volo - Legge 18.06.1969 nr.323

È una licenza che permette di esercitare il tiro a volo e il tiro a segno. Per quest'ultimo è necessario iscriversi presso una Sezione di tiro iscritta a Federazione sportiva affiliata al CONI.

La licenza di porto di fucile con canna ad anima liscia per il tiro a volo autorizza il titolare al porto delle sole armi idonee all'esercizio della specifica attività di tiro (scariche e non prontamente disponibili), ed ha una validità di 5 anni.

Il modulo di presentazione della richiesta, indirizzata al Prefetto della provincia di residenza, disponibile anche presso le Stazioni dei Carabinieri, le Questure, i Commissariati di Pubblica Sicurezza, può essere consegnato nei sopracitati uffici in diversi modi:

- direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;
- per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
- per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna (posta certificata).

a. Rilascio

Alla richiesta si deve allegare:

- certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 3, comma 1, D.M. Sanità 28 aprile 199;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., concernente il conseguimento della capacità tecnica prevista all'art. 8, comma 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- attestazione di pagamento delle tasse di concessione governative e/o stampati. La ricevuta di versamento di Euro 1,27 per il costo del libretto valido 5 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza quinquennale,



richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,50 per la versione bilingue);

- due foto recenti formato tessera, a capo scoperto su sfondo chiaro (per il rinnovo, vanno ripresentate solo alla scadenza di validità del libretto);
- due marche da bollo (una da applicare sull'istanza, l'altra sul provvedimento) dell'importo di € 16,00. Quest'ultimo potrà subire variazioni con l'aggiornamento delle tabelle annesse al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
 - di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
 - le generalità delle persone conviventi;
 - di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.

b. Validità e rinnovo

La licenza ha validità di 5 anni. Per il rinnovo occorrono gli stessi documenti necessari per il rilascio, tranne la copia del congedo militare o la dichiarazione di idoneità al maneggio delle armi.

11. Licenza per collezione di armi

a. Armi comuni da sparo

La licenza di collezione di armi comuni da sparo permette la detenzione, ma non il porto, di armi corte e lunghe, in numero superiore a quello normalmente consentito (3 armi comuni da sparo e 6 classificate sportive).

La licenza può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo.

➤ *Armi antiche, artistiche o rare*

Sono considerate armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890.

La licenza di collezione permette di detenere armi antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero superiore a 8.

Per le armi in collezione non è consentito detenere munizioni.

La licenza ha carattere permanente, quindi non deve essere rinnovata ogni anno.

Il modulo di presentazione della richiesta, disponibile anche presso le Stazioni Carabinieri, la Questura o i Commissariati di Pubblica Sicurezza, può essere consegnato nei seguenti modi:

- direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;
- per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
- per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna (posta certificata).

Alla richiesta si deve allegare:

- due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
- la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
- una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:



- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
- le generalità delle persone conviventi;
- di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.

Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.

La certificazione medica deve essere obbligatoriamente ripresentata ogni 5 anni (norma introdotta dal D.Lgs 104/2018) ad eccezione della licenza di collezione per armi antiche, artistiche o rare.

12. Minorenni

I minori degli anni 18 non possono detenere armi né ottenere il rilascio di qualsiasi tipo di porto d'armi o autorizzazione all'uso.

A 14 anni si può iniziare a praticare il tiro a volo. Fino al compimento della maggiore età si possono utilizzare gli attrezzi sportivi messi a disposizione dalla propria società d'appartenenza; in tal caso è necessario iscriversi alla F.I.T.S. (Federazione Italiana Tiro a Segno).

13. Carta europea d'arma da fuoco

E' un'autorizzazione che consente al titolare di un porto d'armi di trasferire e portare, nell'ambito dei paesi della comunità europea, le armi iscritte sulla carta (sino ad un massimo di 10), sia per scopi sportivi che venatori, senza necessità di ulteriori autorizzazioni. Prerequisito è pertanto di essere già possessore di una licenza di porto o trasporto d'armi.

a. Domanda

Il modulo di presentazione della richiesta, disponibile anche presso le Stazioni Carabinieri, la Questura o i Commissariati di Pubblica Sicurezza, può essere consegnato nei seguenti modi:

- direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;
- per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
- per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna (posta certificata).

b. Documenti da presentare:

- due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla carta;
- la dichiarazione sostitutiva valida attestante il possesso delle autorizzazioni come il porto o il trasporto nel territorio italiano delle armi comuni da sparo, oltre all'avvenuta denuncia di detenzione, o la documentazione rilasciata dagli organi competenti;
- i dati identificativi dell'arma o delle armi, fino ad un massimo di dieci, che si intendono iscrivere sulla carta, indicando, per ognuna, tipo, marchio e modello, calibro e matricola;
- la ricevuta di versamento di Euro 0,83 per il costo della carta (*che è di Euro 2,06 per la versione bilingue*), richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria



Provinciale dello Stato;

- due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto.

c. In caso di sospensione o revoca della licenza di porto d'arma, la carta deve essere riconsegnata.

14. Spray per la difesa personale

Gli spray o in generale i dispositivi nebulizzatori contenenti capsicum (*comunemente detti al peperoncino*), dopo vari interventi normativi, sono stati disciplinati con il regolamento del 12 maggio 2011, n. 103, che ha appunto definito le "*caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona*", così come era previsto dall'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009.

Il regolamento che è entrato in vigore il 9 gennaio 2012, elenca i requisiti che i prodotti debbono attualmente rispettare, per essere liberamente venduti e portati.

Tutti i dispositivi che non rispettano le indicazioni elencate nel comma 1 del decreto, sono soggetti alla normativa sulle armi.

15. Armi ad aria compressa - art. 11 L. N. 526/99 E D.M. N. 362/01

La materia è regolata dall'art. 11 della legge n. 526/1999 e dal Regolamento attuativo di cui al Decreto 9 agosto 2001, n. 362 del Ministero dell'Interno.

Tale normativa stabilisce, tra l'altro, che le armi ad aria compressa con potenza pari o inferiore a 7,5 Joule:

- non sono assimilate alle armi comuni da sparo;
- non devono sparare a raffica;
- il proiettile non deve contenere altre sostanze;
- possono essere acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento;
- non possono essere affidate a minori;
- il possesso non è sottoposto all'obbligo di denuncia;
- il porto non è sottoposto ad autorizzazione;
- non possono essere portate fuori dall'abitazione o dalle sue appartenenze senza giustificato motivo;
- non possono essere portate in riunioni pubbliche;
- devono essere trasportate scariche e nelle custodie.
- Le singole parti non sono considerate parti di armi comuni da sparo.

16. Trasporto di armi

Il trasporto consiste in un'operazione di trasferimento dal luogo di detenzione ad un altro, in cui l'arma viene presa in considerazione non per il suo uso, ma semplicemente come oggetto inerte dell'operazione di trasporto stesso. Ciò presuppone che l'arma non sia immediatamente disponibile, bensì sia riposta in un contenitore che l'agente porta con sé e dal quale non si possa prontamente estrarla.

L'arma deve essere trasportata scarica.



Solo in caso di porto d'armi per difesa personale potrà essere trasportata con modalità da renderla "pronta all'uso".

17. Divieto detenzione armi, munizioni e materiale esplodente

Il Prefetto, ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S., ha la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materiale esplodente, alle persone ritenute capaci di abusarne. Tale discrezionalità è intesa nella più ampia accezione e, nella fattispecie di abuso, in costanza di giurisprudenza, rientrano le fattispecie di omessa custodia di armi, detenzione illegale, comportamento inaffidabile, minacce e lesioni, maltrattamenti in famiglia, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti etc.;

Avverso il provvedimento di divieto, l'interessato può produrre ricorso in bollo al Ministero dell'Interno nel termine di giorni trenta dalla notifica o, in alternativa, al TAR Veneto entro 60 giorni dalla stessa data.

18. Modalità di rinuncia allo status di obiettore

In relazione alla dichiarazione di rinuncia allo "status" di obiettore di coscienza ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (che riproduce l'art. 15, comma 7-ter della legge 8 luglio 1998 n. 230).

Gli interessati devono compilare l'apposito modulo, avendo cura di barrare la parte che interessa e di allegare copia di documento un'identità in corso di validità.

Le situazioni relative all'adempimento degli obblighi di leva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, possono essere autocertificate dagli interessati.

È possibile allegare a detta dichiarazione, che si sottolinea, costituisce espressione di volontà irrevocabile, copia del foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare.

In mancanza di notizie circa la propria posizione matricolare, le stesse potranno essere acquisite dagli interessati presso il Centro Documentale di appartenenza (ex Distretto Militare).

Il Dipartimento, sulla base della dichiarazione sottoscritta dall'interessato, e in base alle informazioni presenti sulla propria banca dati, prenderà atto della dichiarazione di rinuncia con una comunicazione che sarà inviata all'interessato e alla Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva del Ministero della Difesa -Previmil, per i successivi provvedimenti di competenza.

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni di rinuncia prive degli elementi essenziali richiesti.

19. Modello rinuncia Status Obiettore

AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Via della Ferratella in Laterano, 51

00184 ROMA

PRESSO CENTRO ACCETTAZIONE POSTALE

Via dell'Impresa, 89

00186 ROMA

OGGETTO: Dichiarazione di rinuncia allo "status" di obiettore di coscienza ai sensi dell'art. 636, comma 3, D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (ex art. 15, comma 7-ter, legge 8 luglio 1998 n. 230).



Tiro a Segno Nazionale Sezione di MONTEGIORGIO

Via Giotto, 2

Attività Sportive ed Istituzionali

dal 1891

Il sottoscritto nato a (Pr) il ____/____/____, codice fiscale
....., residente/domiciliato a (Pr) in via/piazza
..... n..... cap Tel Mail o PEC
....., appartenente al Distretto Militare (ora Centro Documentale) di
formula dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo "status" di obiettore di coscienza ai sensi dell'art. 636, comma 3,
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (ex art.15, comma 7-ter, L. 8 luglio 1998 n. 230).

Al riguardo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza del beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del citato D.P.R., sotto la propria responsabilità

dichiara:

(barrare le voci che interessano)

- ☐ di aver svolto il servizio presso dal ____/____/____ al
____/____/____;
- ☐ di essere stato collocato in congedo illimitato per fine ferma di leva in data ____/____/____;
- ☐ di essere stato collocato in congedo illimitato a seguito di concessione di dispensa con provvedimento del
____/____/____;
- ☐ di essere stato collocato in congedo illimitato a seguito di concessione di Licenza Illimitata Senza Assegni (LISAAC)
con provvedimento del ____/____/____;
- ☐ di essere stato collocato in congedo assoluto a seguito di provvedimento di riforma del ____/____/____;
- ☐ di essere stato collocato in congedo illimitato a seguito della dichiarazione di "non tenuto ad assolvere gli obblighi
di leva nella forma del servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 1 della L. 23/08/2004, n. 226", con provvedimento
del ____/____/____;
- ☐ di essere stato collocato in congedo illimitato a seguito della dichiarazione di "non tenuto a completare gli obblighi
di leva nella forma del servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 1 della L. 23/08/2004, n. 226", con provvedimento
del ____/____/____ in quanto, seppure avesse iniziato il servizio, lo ha interrotto in data
____/____/____;
- ☐ di essere stato dichiarato esonerato dal compiere/completare il servizio sostitutivo del servizio militare di leva, in
qualità di obiettore di coscienza, ai sensi dell'art. 14, 4° comma, della L. 8 luglio 1998, n. 230, in data
____/____/____, a seguito della sentenza di condanna del Tribunale Ordinario di

Prende atto che l'unità organizzativa di codesto Dipartimento responsabile del procedimento è il Servizio gestione
operatori volontari e formazione nell'ambito dell'Ufficio per il servizio civile universale, nella persona del dirigente
coordinatore pro-tempore.

Con la sottoscrizione del presente modulo, infine, il sottoscritto ACCONSENTE, per gli effetti di legge, al trattamento
dei propri dati personali e particolari, secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa che segue.

Località, data ____/____/____

Firma

Allega:

- ☐ copia fotostatica della carta di identità in corso di validità (obbligatoria)



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13, Reg. CE 27/04/2016, n. 679/UE

Gentile Signore,

La informiamo che i Suoi dati saranno trattati, in conformità al Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito Dipartimento) con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Capo Dipartimento pro-tempore, domiciliato per la carica in Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma.

Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Si informa che nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui il Dipartimento è parte, le funzioni di responsabile in materia di protezione del trattamento dei dati personali (RPD) sono svolte da un dirigente generale all'uopo nominato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, per l'esercizio dei compiti di cui all'art.39 e che il Dipartimento medesimo si attiene a regole standardizzate, idonee a tutelare i Suoi dati personali dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

Finalità del trattamento e veridicità dei dati comunicati

I dati personali saranno trattati per le finalità pubbliche previste dalla legge.

La informiamo che, ove necessario per il perseguimento di tali finalità e dell'adempimento degli obblighi specificati, il Dipartimento potrà raccogliere/o trasmettere i Suoi dati ad altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati, con specifico riferimento agli organi competenti del Ministero della Difesa.

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, in sanzioni penali.

Tipologie di dati trattati

I dati personali, oggetto di trattamento, sono:

- dati personali identificativi, quali ad esempio dati anagrafici, dati relativi all'indirizzo di residenza, dati di status, codice fiscale, dati di contatto (telefono, pec, e-mail ecc);
- eventuali dati giudiziari secondo quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento.

Modalità di trattamento e conservazione

I Suoi dati personali saranno trattati da questo Dipartimento sia in modalità manuale e cartacea, sia con l'ausilio di strumenti automatizzati in formato digitale.

Gli stessi saranno conservati ricorrendo a sistemi di protocollazione informatici nel quadro di quanto stabilito dal Piano di conservazione degli atti di archivio PCM. Il piano vigente, adottato con Direttiva del Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell'art. 68 DPR 445/2000, prevede in particolare che la conservazione dei dati relativi alla gestione degli obiettori di coscienza abbia carattere permanente.

Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, pone in atto misure idonee a garantire che i Suoi dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee.

Ambito di comunicazione e diffusione

I Suoi dati personali, se necessario, potranno essere comunicati:

- a. a enti e soggetti in adempimento ad un obbligo previsto dalla normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- b. alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali direttamente dal Titolare del trattamento o dall'eventuale Responsabile del trattamento, il quale non potrà delegare a terzi il trattamento dei dati in assenza di previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento;
- c. ad altri eventuali soggetti terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nei casi espressamente previsti dalla legge o quando la comunicazione si renda necessaria per la tutela del Dipartimento in ogni sede giurisdizionale.



Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE, n. 2016/679, il diritto di:

- a. chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e/o particolari;
- b. ottenere chiarimenti circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- c. ottenere la rettifica dei dati;
- d. ottenere la limitazione del trattamento, se compatibile con le finalità del trattamento stesso;
- e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- g. chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la eventuale rettifica degli stessi nonché la limitazione del trattamento;
- h. proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Tali diritti possono essere azionati con richiesta scritta inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale all'indirizzo di casella di posta elettronica dpo@serviziocivile.it.

Ove ritenuto che il trattamento dei Suoi dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali).



20. Le cinque regole di sicurezza fondamentali per il tiro

Sono: **Trattare sempre l'arma come se fosse carica, puntare l'arma solo verso il bersaglio, tenere il dito fuori dal grilletto finché non si è pronti a sparare, essere sempre sicuri del proprio bersaglio e di ciò che lo circonda, e utilizzare sempre il buon senso e le protezioni personali (occhi e orecchie).**

1. Tratta sempre l'arma come se fosse carica

- Non fidarti mai di qualcuno che dice "è scarica" e non maneggiare mai un'arma senza essere assolutamente certo che sia scarica e che tu l'abbia controllata personalmente.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di maneggiarla e di riporla nella custodia.

2. Non puntare mai l'arma verso persone o animali

- Punta sempre l'arma solo verso ciò che intendi colpire. Questo vale anche per le armi giocattolo.
- Nel poligono, la canna dell'arma deve essere sempre rivolta verso il bersaglio e mai al di fuori della zona di tiro consentita.

3. Tieni il dito fuori dal grilletto

- Il dito indice deve essere tenuto fuori dal ponticello (la guardia del grilletto) fino a quando non si è coscientemente deciso di sparare.
- Questo evita spari accidentali, specialmente se il grilletto è molto sensibile.

4. Assicurati del tuo bersaglio e di ciò che gli sta intorno

- Sii sempre certo del tuo bersaglio e di cosa si trova dietro e ai lati di esso.
- Questo ti aiuta a prevedere dove andrà a finire il proiettile nel caso tu manchi il bersaglio.

5. Utilizza sempre buon senso e protezioni adeguate

- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie per proteggerti dal rumore e dai frammenti.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e non lasciare mai l'arma a portata di persone non autorizzate.
- Segui sempre le istruzioni del Direttore di Tiro.